REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA **PALERMO - VENERDÌ 16 AGOSTO 2002 - N. 38** **SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'**

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Avv.Michele Arcadipane -Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 luglio 2002.

Aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico di alcuni comuni della Regione siciliana.

Allegato A

ELENCO REVISIONI AL PIANO STRAORDINARIO AGGIORNATO AL GIUGNO 2002

Provincia di Agrigento

N.	Comune	Decreto	Data
1	Lucca Sicula	263/41	3-5-2001
2	S. Elisabetta	278/41	7-5-2001
3	Palma di Montechiaro	277/41	7-5-2001
4	Favara	276/41	7-5-2001
5	Alessandria della Rocca	603/41	10-8-2001
6	Agrigento	632/41	3-9-2001
		40	23-1-2002
7	Casteltermini	552/41	27-7-2001
8	Burgio	500/41	12-7-2001
9	Joppolo Giancaxio	606/41	10-8-2001
10	San Giovanni Gemini	605/41	10-8-2001
11	Racalmuto	604/41	10-8-2001
12	Sambuca	56	31-1-2002
13	Aragona	53	31-1-2002
14	Realmonte	57	31-1-2002
15	Comitini	217	26-4-2002
16	Calamonaci	231	3-5-2002

NORME DI SALVAGUARDIA
Aggiornamento al piano straordinario adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000

NORME GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sicilia, con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, si è dotata di un piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
2. L'aggiornamento al piano straordinario costituisce un primo contributo alla realizzazione del Piano di bacino per l'assetto idrogeologico, denominato P.A.I.
3. L'aggiornamento al piano straordinario discende dalle richieste di revisione e/o aggiornamento effettuate dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
4. L'aggiornamento costituisce una prima tappa del P.A.I., la cui redazione è in corso per i bacini idrografici prioritari individuati con decreto n. 176/S9 del 4 aprile 2002, nell'ambito della definizione dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/89;
5. L'aggiornamento al piano straordinario rappresenta nel territorio della Regione Sicilia i livelli di rischio derivanti dall'assetto geomorfologico, relativamente alla dinamica dei versanti ed al pericolo di frana, e dall'assetto idraulico, relativamente alla dinamica dei corsi d'acqua ed al pericolo d'inondazione per i territori compresi.
6. Le finalità dell'aggiornamento al piano straordinario sono perseguite mediante:
- la definizione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- l'istituzione di norme di tutela e prescrizioni in relazione al diverso livello di rischio.

Art. 2
Ambito territoriale di applicazione

1. L'ambito territoriale di riferimento interessato dall'aggiornamento al piano straordinario è la Regione Sicilia, nella quale sono già stati individuati, con il decreto n. 298/41 del 4 luglio 20 00 di adozione del piano straordinario, n. 57 bacini idrografici principali, raggruppati, con decreto n. 176/S9 del 4 aprile 2002 , in 5 aree territoriali.
2. Nell'ambito di ciascun territorio provinciale sono individuate le aree in dissesto e di pericolosità idraulica, nonché le corrispondenti aree con situazioni di rischio geomorfologico e idraulico, relative a n. 132 territori comunali, le cui amministrazioni hanno richiesto la revisione e/o l'aggiornamento al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
3. Le revisioni effettuate ed adottate con singolo decreto del dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente per ogni comune richiedente, sono state riviste ed uniformate secondo le linee guida emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente e, ove possibile, sono state inserite le aree classificate a rischio medio R2 e moderato R1, valutate sulla base degli studi geomorfologici effettuati e dalle relazioni d'istruttoria degli uffici del Genio civile.
4. L'individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione definisce la situazione dell'assetto idrogeologico nella parte del territorio della Regione Sicilia considerata. Per le aree non revisionate e/o aggiornate valgono, fino alla redazione del P.A.I., le perimetrazioni già effettuate nel piano straordinario.

Art. 3
Modifica delle aree

1. Poiché il piano straordinario, il presente aggiornamento ed il successivo P.A.I. costituiscono uno

strumento dinamico che può essere modificato, è previsto da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia, il periodico aggiornamento con l'eventuale modifica delle aree perimetrate e delle misure di salvaguardia, in senso restrittivo e non, e con le modalità dell'art. 1, comma 1bis della legge n. 267/98, dell'art. 9 della legge n. 226/99 e dell'art. 1 della legge n. 365/2000, in funzione di:

a) indagini e studi a scala di dettaglio;
b) richieste di amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
c) nuovi eventi;
d) nuove conoscenze derivanti da indagini e studi specifici;
e) variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
- effetti di interventi non strutturali (ulteriori studi, sistemi di monitoraggio, ecc.);
- realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.

Art. 4
Ambito giuridico di applicazione

1. L'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico è adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 giugno 1998 n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni.
2. Le norme di tutela di cui al presente aggiornamento sostituiscono le norme di salvaguardia del decreto n. 298/41 del 4 luglio 20 00.
3. Le norme di tutela di cui al presente aggiornamento non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio.

Art. 5
Effetti giuridici

1. Ai sensi del comma 6 bis, art. 17 della legge n. 183/89, sono dichiarate immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici le norme e le prescrizioni di cui ai successivi articoli, per le aree individuate nell'atlante dell'aggiornamento e per quelle individuate nel piano straordinario, adottato con decreto n. 298 del 4 luglio 2000.
2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati per i quali i relativi lavori siano già iniziati alla data di adozione dell'aggiornamento al piano straordinario. In ogni caso al titolare della concessione o dell'atto amministrativo dovrà essere tempestivamente notificata da parte dell'amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 2 della legge n. 365/00.
3. I manufatti lambiti o attraversati dal limite delle perimetrazioni delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive
4. Le misure di salvaguardia introdotte nell'aggiornamento non si applicano ai procedimenti di condono edilizio di cui agli artt. 31 e seguenti della legge 47/85 e all'art. 39 della legge n. 724/94.

Art. 6
Definizione di rischio idrogeologico (ai sensi del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane e inondazioni.
2. L'aggiornamento al piano straordinario individua, nella presente stesura, il rischio nell'ambito delle aree in frana e nelle aree potenzialmente interessate da inondazione, caratterizzate entrambe dalla presenza di elementi esposti al rischio.
3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni

mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana e inondazione.

4. Per ciascuna categoria di rischio, per frana e per inondazione, in conformità al DPCM 20 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:

R4 - rischio molto elevato

Quando sono possibili la perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche.

R3 - rischio elevato

Quando sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

R2 - rischio medio

Quando sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

R1 - rischio moderato

Quando i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali.

NORME SPECIFICHE

Parte I
ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Art. 7
Disciplina delle aree a rischio R4

1. Nelle aree a rischio di frana R4 sono esclusivamente consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volumi e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;